



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 marzo 2010, n. 20

Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, Società Ital Green Energy S.r.l., con sede legale in Ostuni (Br), alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,9688 MW, e delle opere di connessione alla linea elettrica AT "Campi Salentina - Francavilla" da realizzarsi nel Comune di San Donaci (Br).

Il giorno 4 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Ital Green Energy S.r.l., con nota prot. n. 38/8106 del 21.7.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,9688 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla linea AT da realizzarsi nel Comune di San Donaci (Br);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,9688 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. 38/6628 del 12.6.2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 02 luglio 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/10919 del 23.09.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto è subordinato sia all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi ad eventuali attraversamenti e parallelismi con linee TLC; prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, si invita la Società ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata; il presente nulla-osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Ital Green Energy srl;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/10917 del 23.09.2009, rilascia nulla osta alla costruzione e all'esercizio dell'intero impianto in oggetto, inoltre resta in attesa di ricevere i progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente la comunicazione di fine lavori per poter effettuare la prevista verifica tecnica. il presente nulla-osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Ital Green Energy srl;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 0010139 del 08.06.2009, comunica che l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, prot. n. 7576 del 24.06.2009, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - tutti i lavori che comportino movimenti di terreno siano eseguiti con il controllo di archeologi operatori individuali o di una società di archeologi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori siano sospesi nelle aree interessate per gli accertamenti tecnici di competenza;
 - per eventuali accertamenti archeologici, eseguiti con la Direzione Scientifica di questa Sovrintendenza,

sia previsto l'affidamento di un incarico di assistenza scientifica ad archeologi operatori individuali o a Società di archeologi, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, sia affidata a ditte appartenenti alla categoria SOA OS 25;

- sia riservata la possibilità di dettare in corso d'opera prescrizioni per la salvaguardia e la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;

- prima dell'inizio dei lavori il progetto dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata;

Si fa presente che la copertura finanziaria dei lavori di sorveglianza e di scavo archeologico è richiesta in quanto non si dispone di finanziamenti per interventi non programmati;

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico della Difesa civile - Comando Provinciale di Brindisi, prot. n. 6977 del 23.06.2009, dichiara che l'intervento non è soggetto alle norme di cui alla legge 26.07.1965 n. 966, D.P.R. 29.07.1982 n. 577 e del D.P.R. 12.01.1998 n.37;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistico, prot. n. 1764 del 01.02.2010, comunica, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in A.T.E. di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P., e pertanto lo scrivente Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura tecnica Provinciale di Brindisi, prot. n. 41440 del 31.08.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto dei lavori suindicati. Dopo il rilascio dell'Autorizzazione Unica occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio regionale Espropri, prot. n. 26577 del 26.06.2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- sia acquisita la certificazione del comune di San Donaci attestante la conformità o compatibilità del progetto con il vigente P.U.G.;

- si integri il progetto con una relazione riportante l'attuale disponibilità dei suoli occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel comune di San Donaci (ovvero la necessità dell'acquisizione coattiva degli stessi);

- si proceda preventivamente a dare avviso di avvio del procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Brindisi, prot. n. 3051 del 28.05.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Brindisi, prot. n. 1399 del 19.05.2009, comunica che i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 4829 del 26.05.2009, comunica che il progetto in questione sarà realizzato su appezzamenti di terreno non investiti a colture agrarie e che pertanto, non assoggettabili a vigilanza e/o particolari tutele o vincoli;

• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 11904 del 24.09.2009, comunica che in seguito alla nuova documentazione tecnica integrativa con delocalizzazione della sottostazione RTN in un'area non vincolata dalle N.T.A. di questa A.d.B. si rileva che le aree prescelte non sono interessate da alcun vincolo da parte di questa A.d.B.;

• ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 18678 del 02.07.2009, rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, a condizione che:

- la ditta produca uno studio di impatto elettromagnetico;

- siano effettuate, con l'impianto in esercizio, misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di calcolo dell'inquinamento acustico;

- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi;

- le specificazioni e le ulteriori informazioni tecniche richieste dovranno essere presentate a questa

Agenzia prima della cantierizzazione dell'impianto ed espressamente approvate nei loro contenuti tecnici e procedurali propedeuticamente alla realizzazione dello stesso;

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti prot. n. 78644 del 01.07.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- Comune di San Donaci, con modulo parere, nella riunione della Conferenza dei Servizi del 02-07-2009, esprime parere favorevole all'insediamento dell'impianto considerata la compatibilità allo strumento urbanistico vigente come da certificato di destinazione urbanistica agli atti;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 0013082 del 30.07.2009, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 027297 del 16.06.2009, rilascia nulla osta, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. / 3^a Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. 44560 del 10.09.2009 rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ASL Brindisi - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 4987 del 29.06.2009, rilascia parere di massima favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che:
 - vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 - vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
 - vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 - venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi.

Rilevato che:

- la Società con nota del 03 agosto 2009 ha inviato documentazione tecnica integrativa;
- la Società con nota del 03 febbraio 2010 ha trasmesso apposita dichiarazione di aver raggiunto un accordo con i proprietari del terreno sul quale dovrà sorgere la cabina elettrica e dei terreni interessati al passaggio dei cavidotti con relativa richiesta di annullamento della precedente richiesta di attivazione della procedura di esproprio;
- l'ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi con nota prot. n. 2079 del 19.01.2010 ha comunicato che le integrazioni tecniche prodotte dal soggetto proponente risultano essere esaustive;
- per quanto innanzi esposto, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 2108 del 10 febbraio 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,9688 MW, ubicato nel Comune di San Donaci (Br);

e delle relative opere connesse proposto in progetto così distinte:

? una linea elettrica MT interrata di collegamento fra l'impianto e la nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna collegata in antenna con entra - esce alla linea a 150 kV "Campi

Salentina - Francavilla”;

- in data 15 febbraio 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Ital Green Energy S.r.l. ed il Comune di San Donaci (Br), l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 febbraio 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011395 e della Convenzione al repertorio n. 011396;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,9688 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di San Donaci (Br).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Itel Green Energy S.r.l. con sede legale in Ostuni (Br) - Rosa Marina c/o Grand Hotel, Partita IVA 05363500728, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,9688 MW, ubicato nel Comune di San Donaci (Br);

e delle relative opere connesse proposto in progetto così distinte:

? una linea elettrica MT interrata di collegamento fra l'impianto e la nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna collegata in antenna con entra - esce alla linea a 150 kV "Campi Salentina - Francavilla";

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Itel Green Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse ed infrastrutture avrà durata per le opere a carico della:

? Società Itel Green Energy Srl di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? Durata illimitata per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/2007 modificata dalla L.R. 31/2008;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Brindisi, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Industria Energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Donaci (Br).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
